



PROVINCIA DI MANTOVA
AREA FUNZIONI REGIONALI DELEGATE ISTRUZIONE – EDILIZIA
SCOLASTICA
SERVIZIO EDILIZIA, EDIFICI SCOLASTICI E SICUREZZA

Prot. n. 39133/2018

MANTOVA, li 27.09.2018

DISCIPLINARE DI GARA

PER L'APPALTO

**DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA PITTORE SUGLI IMMOBILI IN
PROPRIETÀ ED IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI MANTOVA PER N. 2 ANNI – CIG
7606500A5D**

INDICE

- 1 **PREMESSA**
- 2 **PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**
- 3 **DESCRIZIONE/OGGETTO DELL'APPALTO – LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI –
MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO - TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI
E PENALITA' PER RITARDI**
 - 3.1 DESCRIZIONE/OGGETTO DELL'APPALTO
 - 3.2 LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
 - 3.3 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
 - 3.4 TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI E PENALITA' PER RITARDI
- 4 **IMPORTO DELL'APPALTO E CATEGORIE DEI LAVORI**
- 5 **SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA**
 - 5.1 PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI DI
CONCORRENTI E GEIE
 - 5.2 PARTECIPAZIONE DI CONSORZI TRA SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA
IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI
 - 5.3 PARTECIPAZIONE DI AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE DI CUI ALL'ART.
45, COMMA 2, LETT. F)
 - 5.4 PARTECIPAZIONE DEL CURATORE DEL FALLIMENTO AUTORIZZATO ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO E DELLE
IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE
 - 5.5 PARTECIPAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CON SEDE IN ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA
- 6 **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**
 - 6.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D'ORDINE GENERALE
 - 6.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI IDONEITA' PROFESSIONALE
 - 6.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI "CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA" E "CAPACITA' TECNICHE E
PROFESSIONALI"
- 7 **MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**
- 8 **AVVALIMENTO**
- 9 **SUBAPPALTO**
- 10 **SUBAFFIDAMENTI**
- 11 **OBBLIGO ISCRIZIONE ALLE WHITE LIST E RISPETTO PROTOCOLLO DI LEGALITA'**
- 12 **GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**
 - 12.1 GARANZIA PROVVISORIA
 - 12.2 GARANZIA DEFINITIVA

12.3 RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELLE GARANZIE "PROVVISORIA" E "DEFINITIVA"

12.4 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

13 FINANZIAMENTO DEI LAVORI – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - ANTICIPAZIONE

14 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

15 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI GARA - MODALITA' DI COMUNICAZIONE

16 TERMINE - INDIRIZZO DI RICEZIONE - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

17 DATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

18 AGGIUDICAZIONE - SVINCOLO DELL'OFFERTA - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

19 PIANI DI SICUREZZA

20 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

21 DISPOSIZIONI FINALI

1 - PREMESSA

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 666 del 06.09.2018, efficace dal 25.09.2018, è indetta presso la PROVINCIA DI MANTOVA – UFFICIO GARE - Via Principe Amedeo, 32 – 46100 Mantova - Tel. 0376/204372–204271 – Fax 0376/204707 – E-mail: appalti@provincia.mantova.it Indirizzo Internet: www.provincia.mantova.it una gara mediante **procedura aperta** per l'affidamento dei lavori in oggetto.

Il presente Disciplinare di Gara ed i relativi allegati, che costituiscono parte integrante del Bando di Gara, regolano le modalità di partecipazione alla gara per l'affidamento dell'appalto dei *“Lavori di manutenzione ordinaria da pittore sugli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova per n. 2 anni”*, le modalità di compilazione e di presentazione dell'offerta nonché la procedura di aggiudicazione dell'appalto.

In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

2 – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- L'affidamento avrà luogo mediante **procedura aperta** ai sensi degli artt. 59 c. 1 e 60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
- La gara sarà tenuta con il metodo dell'offerta segreta ai sensi dell'art.73 lettera c) del R.D. 23 maggio 1924 n° 827. L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi previsti nel citato art. 97, c.2 alle lett. a), b), c), d), e).

Con riferimento all'applicazione dei suddetti metodi si precisa che:

- ai fini del calcolo della soglia di anomalia si terrà conto sino alla terza cifra decimale, da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra risulti pari o superiore a cinque;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c. 8, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c. 3-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai suddetti metodi ove il

numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

- in ogni caso, ai sensi dell'art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta migliore qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa.
- Inoltre, con particolare riferimento all'applicazione dei metodi previsti alle **lett. a) b) ed e)**, caratterizzati dal cd. "taglio delle ali", conformemente a quanto stabilito in merito dalle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, aggiornate con Delibera n. 206 del 1 marzo 2018, si precisa che:
 - il così detto "taglio delle ali", che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, verrà applicato per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media verrà effettuato esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte residue dopo il suddetto "taglio delle ali";
 - in caso di sorteggio del metodo di cui alla all'articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, una volta operato il così detto "taglio delle ali", si provvederà a sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, si applicherà l'eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero corrispondente alla sommatoria dei ribassi;
 - le eventuali offerte di valore uguale che si collocheranno all'interno delle ali oppure al margine delle ali medesime non verranno conteggiate distintamente bensì come unica offerta, conformemente a quanto statuito in merito dall'Adunanza Plenaria n. 5 del 19 settembre 2017.
- Sono ammesse soltanto offerte in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara.
- Non sono ammesse offerte in variante.
- Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante.

3 - DESCRIZIONE/OGGETTO DELL'APPALTO – LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI – MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO – TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI E PENALITA' PER RITARDI

3.1 - DESCRIZIONE/OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto del presente appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione del seguente intervento:

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA PITTORE SUGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ ED IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI MANTOVA PER N. 2 ANNI

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria da pittore per il mantenimento della funzionalità delle strutture edilizie dei fabbricati di proprietà od in gestione alla Provincia, secondo le necessità via via emergenti sulla base delle richieste degli utenti degli immobili in gestione e del modificarsi dello stato manutentivo degli stessi.

Le opere da pittore, oggetto degli interventi manutentivi, comprendono lavori di preparazione e tinteggiatura di superfici murarie, di elementi lignei e metallici, di elementi d'impianti e di finitura, di serramenti ecc. installati negli edifici in gestione, da realizzarsi a seguito di segnalazioni e di rinvenienti esigenze segnalate alla Provincia da parte dell'utenza e valutati necessari dalla Direzione lavori.

Pertanto gli interventi e le relative lavorazioni saranno per la maggior parte frammentati per tipi, luoghi, tempi, importi, modalità esecutive, etc. In linea puramente indicativa, sulla base storico, le richieste d'intervento sono circa 20 annue, distribuite tra gli edifici in gestione di cui al successivo elenco.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale

d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati.

La natura frammentata delle prestazioni comporta la redazione di preventivi *ad hoc* per ogni intervento, in cui siano esposti i costi per la completa esecuzione di ogni intervento, compresi materiali, manodopera, oneri della sicurezza.

- **CIG** (Codice Identificativo Gara) attribuito al presente intervento: **7606500A5D**
- **Codice CPV:** 45442110-1 "Lavori di tinteggiatura per edifici"
- Il progetto esecutivo è stato oggetto di verifica preventiva ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e successivamente validato dal RUP in data 02.08.2018.

3.2 - LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere realizzati presso gli immobili in proprietà ed in gestione alla Provincia di Mantova e, nello specifico:

Cod.	Uso	Titolo	Ospita	Indirizzo	Comune
A01	sede	proprietà	Palazzo "di Bagno" - Sede provinciale	Via Principe Amedeo, 30/32	Mantova
A04	sede	proprietà	Palazzo di Bagno - Edificio Quarantore	Via Principe Amedeo, 30/32	Mantova
A05	sede	proprietà	Azienda Provinciale Turismo	Piazza A. Mantegna, 46	Mantova
A06	sede	proprietà	Uffici Piazza Sordello	Piazza Sordello, 43	Mantova
A07	scuola	proprietà	Ist. Tecn. Commerciale "Pitentino" - Succursale	Via Acerbi, 45	Mantova
A08	sede	proprietà	Archivio Storico	Via Acerbi, 45	Mantova
A09	sede	proprietà	Casa del Mantegna	Via Acerbi, 47	Mantova
A10	scuola	proprietà	Ist. Tecn. Geometri "Carlo d'Arco"	Via Tasso, 1	Mantova
A11	scuola	proprietà	Ist. Tecn. Commerciale "Pitentino"	Via Tasso, 5	Mantova
A12	scuola	proprietà	I.T.F. "Mantegna"	Via Guerrieri Gonzaga, 8	Mantova
A14	scuola	convenzione	I.T.F. "Mantegna" - Ex Istituto Statale d'Arte	Piazza Polveriera, 4	Mantova
A15	scuola	proprietà	Liceo Scientifico "Belfiore"	Via Tione, 2	Mantova
A16	scuola	proprietà	I.P.S.S. "Mazzolari" - Nuovo plesso scolastico	Via Amadei, 35	Mantova
A17	sede	proprietà	Nuova sede Provinciale (Ex Telecom)	Via Don Maraglio	Mantova
A18	scuola	proprietà	I.T.I.S. "Fermi" - Triennio	Strada Spolverina 5	Mantova
A19	scuola	proprietà	I.T.I.S. "Fermi" - Biennio	Strada Spolverina 5	Mantova
A20	scuola	proprietà	I.P.S.I.A. "L. Da Vinci"	Strada Spolverina 11	Mantova
A21	scuola	proprietà	I.T.A.S. "Palidano" Corte Bigattera - Succursale	Via dei Toscani	Mantova
A22	scuola	proprietà	I.T.A.S. "Palidano" Corte Bigattera - Succursale (ex Barchessa)	Via dei Toscani	Mantova
A23	scuola	proprietà	I.T.A.S. "Palidano" Corte Bigattera - Palestra	Via dei Toscani	Mantova
A25	scuola	proprietà	Liceo Scientifico "Gonzaga"	Via Fratelli Lodrini, 32	Cast. delle Stiviere
A27	scuola	proprietà	Istituto d'arte "G. Romano"	Via Roma, 2	Guidizzolo
A28	scuola	convenzione	Ist. Tecn. Commerciale "Falcone"	Via Saccole Pignole	Asola
A29	sede	proprietà	Ponte Torre d'Oglio	Località Torre d'Oglio	Viadana
A30	scuola	proprietà	Ist. Tecn. Commerciale "Sanfelice"	Via E. Sanfelice, 8	Viadana
A31	scuola	proprietà	Ist. Tecn. Commerciale "Sanfelice" - Succursale e Auditorium	Piazza Orefici	Viadana
A32	scuola	proprietà	Istituto "Sanfelice" ex Liceo "Maggi"	Via Vanoni, 21	Viadana
A33	scuola	proprietà	I.P.S.S.I.A. "S. Giovanni Bosco"	Via Roma, 8	Viadana
A35	scuola	proprietà	Ist. Tecn. Commerciale "Manzoni"	Via Mantova, 13	Suzzara
A36	scuola	proprietà	Ist. Tecn. Commerciale "Manzoni" - ampliamento	Via Mantova, 13	Suzzara
A37	scuola	proprietà	Liceo Scientifico "Manzoni" Ex Conventino	Viale Virgilio, 55	Suzzara
A38	scuola	proprietà	I.T.A.S. "Palidano Villa Strozzi"	Strada Begozzo, 9	Gonzaga
A39	scuola	convenzione	I.S. "G. Greggiati"	Via Roma, 1	Ostiglia

A40	scuola	proprietà	Liceo Scientifico "Galilei"	Via Verona, 35	Ostiglia
A42	scuola	proprietà	Ampliamento Istituto G. Galilei	Via Collodi 24/26	Ostiglia
B01	scuola	convenzione	Liceo Classico "Virgilio" - Scuola	Via Ardigò, 13	Mantova
B02	scuola	convenzione	Liceo Classico "Virgilio" – sala ex addottoramenti	Via Ardigò, 13	Mantova
B04	scuola	convenzione	Istituto Magistrale "Isabella D'Este"	Via G. Rippa, 1	Mantova
B05	scuola	convenzione	I.T.F. "Mantegna" - Succursale	Via Guerrieri Gonzaga, 4	Mantova
B06	scuola	convenzione	Istituto d'Arte "Giulio Romano"	Via Trieste	Mantova
B08	scuola	proprietà	Conservatorio di Musica "L. Campiani" (ex Caserma)	Via Conciliazione, 33	Mantova
B09	scuola	proprietà	Conservatorio di Musica "L. Campiani" - Auditorium	Via Conciliazione	Mantova
B10	scuola	convenzione	I.P.S.S. "Mazzolari" – edificio originario	Via Amadei, 35	Mantova
B11	scuola	affitto	I.P.S.I.A. "S. Giovanni Bosco"	Via dell'Artigianato	Gazoldo d. Ippoliti
B13	scuola	convenzione	I.P.A. "P.A. Strozzi"	via Villa Garibaldi, 137	S. Benedetto Po
B15	scuola	convenzione	I.P. Alb. "Greggiati"	Piazza Primo Maggio	Poggio Rusco
C02	no sede	proprietà	Provveditorato agli studi	Via Cocastelli	Mantova
C03	sede	proprietà	Cantiere Manufatti	Via Luca Francelli	Mantova
C08	sede	convenzione	Centro per l'impiego Suzzara	Via Cadorna, 3/a	Suzzara
C09	sede	convenzione	Centro per l'impiego Ostiglia	Via Gnocchi Viani, 24	Ostiglia
C10	sede	convenzione	Centro per l'impiego Castiglione delle Stiviere	Via Maestri del Lavoro, 1/b	Cast. delle Stiviere
C11	sede	convenzione	Centro per l'impiego Viadana	Piazzale delle Rose	Viadana
D01	no sede	proprietà	Caserma Carabinieri	Via Chiassi	Mantova
D05	no sede	convenzione	Porto di Valdaro	Via Colombo	Mantova
D06	no sede	proprietà	Monumento Mille Miglia	S.S. Goitese	Guidizzolo
D08	sede	affitto	Magazzino viabilità	Via Solferino	Mariana M.na
D10	sede	proprietà	Casa Cantoniera	loc. Salletto	Suzzara
D11	no sede	proprietà	Caserma Carabinieri	P.za S. D'Acquisto, 1	Revere
D12	no sede	proprietà	Caserma Carabinieri	Viale Rinascita, 6	Sermide
D13	sede	affitto	Magazzino viabilità	Via Milazzo	Sermide
D14	no sede	proprietà	Aree esterne ex Villaggio provinciale	Viale delle Rimembranze	Mantova
Cod.	Uso	Titolo	Ospita	Indirizzo	Comune
A01	sede	proprietà	Palazzo "di Bagno" - Sede provinciale	Via Principe Amedeo, 30/32	Mantova
A04	sede	proprietà	Palazzo di Bagno - Edificio Quarantore	Via Principe Amedeo, 30/32	Mantova
A05	sede	proprietà	Azienda Provinciale Turismo	Piazza A. Mantegna, 46	Mantova
A06	sede	proprietà	Uffici Piazza Sordello	Piazza Sordello, 43	Mantova
A07	scuola	proprietà	Ist. Tecn. Commerciale "Pitentino" - Succursale	Via Acerbi, 45	Mantova
A08	sede	proprietà	Archivio Storico	Via Acerbi, 45	Mantova
A09	sede	proprietà	Casa del Mantegna	Via Acerbi, 47	Mantova
A10	scuola	proprietà	Ist. Tecn. Geometri "Carlo d'Arco"	Via Tasso, 1	Mantova
A11	scuola	proprietà	Ist. Tecn. Commerciale "Pitentino"	Via Tasso, 5	Mantova
A12	scuola	proprietà	I.T.F. "Mantegna"	Via Guerrieri Gonzaga, 8	Mantova
A14	scuola	convenzione	I.T.F. "Mantegna" - Ex Istituto Statale d'Arte	Piazza Polveriera, 4	Mantova
A15	scuola	proprietà	Liceo Scientifico "Belfiore"	Via Tione, 2	Mantova

A16	scuola	proprietà	I.P.S.S. "Mazzolari" - Nuovo plesso scolastico	Via Amadei, 35	Mantova
A17	sede	proprietà	Nuova sede Provinciale (Ex Telecom)	Via Don Maraglio	Mantova
A18	scuola	proprietà	I.T.I.S. "Fermi" - Triennio	Via Circonvallazione Sud, 1	Mantova
A19	scuola	proprietà	I.T.I.S. "Fermi" - Biennio	Via Circonvallazione Sud, 1	Mantova
A20	scuola	proprietà	I.P.S.I.A. "L. Da Vinci"	Via Circonvallazione Sud, 3	Mantova
A21	scuola	proprietà	I.T.A.S. "Palidano" Corte Bigattera - Succursale	Via dei Toscani	Mantova
A22	scuola	proprietà	I.T.A.S. "Palidano" Corte Bigattera - Succursale (ex Barchessa)	Via dei Toscani	Mantova
A23	scuola	proprietà	I.T.A.S. "Palidano" Corte Bigattera - Palestra	Via dei Toscani	Mantova
A25	scuola	proprietà	Liceo Scientifico "Gonzaga"	Via Fratelli Lodrini, 32	Cast. delle Stiviere
A27	scuola	proprietà	Istituto d'arte "G. Romano"	Via Roma, 2	Guidizzolo
A28	scuola	convenzione	Ist. Tecn. Commerciale "Falcone"	Via Pignole	Asola
A29	sede	proprietà	Ponte Torre d'Oglio	Località Torre d'Oglio	Viadana
A30	scuola	proprietà	Ist. Tecn. Commerciale "Sanfelice"	Via E. Sanfelice, 8	Viadana
A31	scuola	proprietà	Ist. Tecn. Commerciale "Sanfelice" - Succursale e Auditorium	Piazza Orefici	Viadana
A32	scuola	proprietà	Istituto "Sanfelice" ex Liceo "Maggi"	Via Vanoni, 21	Viadana
A33	scuola	proprietà	I.P.S.S.I.A. "S. Giovanni Bosco"	Via Roma, 8	Viadana
A35	scuola	proprietà	Ist. Tecn. Commerciale "Manzoni"	Via Mantova, 13	Suzzara
A36	scuola	proprietà	Ist. Tecn. Commerciale "Manzoni" - ampliamento	Via Mantova, 13	Suzzara
A37	scuola	proprietà	Liceo Scientifico "Manzoni" Ex Conventino	Viale Virgilio, 55	Suzzara
A38	scuola	proprietà	I.T.A.S. "Palidano Villa Strozzi"	Strada Begozzo, 9	Gonzaga
A39	scuola	convenzione	I.S. "G. Greggiati"	Via Roma, 1	Ostiglia
A40	scuola	proprietà	Liceo Scientifico "Galilei"	Via Verona, 35	Ostiglia
A42	scuola	proprietà	Ampliamento Istituto G. Galilei	Via Collodi 24/26	Ostiglia
B01	scuola	convenzione	Liceo Classico "Virgilio" - Scuola	Via Ardigò, 13	Mantova
B02	scuola	convenzione	Liceo Classico "Virgilio" – sala ex addottoramenti	Via Ardigò, 13	Mantova
B04	scuola	convenzione	Istituto Magistrale "Isabella D'Este"	Via G. Rippa, 1	Mantova
B05	scuola	convenzione	I.T.F. "Mantegna" - Succursale	Via Guerrieri Gonzaga, 4	Mantova
B06	scuola	convenzione	Istituto d'Arte "Giulio Romano"	Via Trieste	Mantova
B08	scuola	proprietà	Conservatorio di Musica "L. Campiani" (ex Caserma)	Via Conciliazione, 33	Mantova
B09	scuola	proprietà	Conservatorio di Musica "L. Campiani" - Auditorium	Via Conciliazione	Mantova
B10	scuola	convenzione	I.P.S.S. "Mazzolari" – edificio originario	Via Amadei, 35	Mantova
B11	scuola	affitto	I.P.S.I.A. "S. Giovanni Bosco"	Via dell'Artigianato	Gazoldo d. Ippoliti
B13	scuola	convenzione	I.P.A. "P.A. Strozzi"	fraz. Villa Garibaldi	S. Benedetto Po
B15	scuola	convenzione	I.P. Alb. "Greggiati"	Piazza Primo Maggio	Poggio Rusco
C02	no sede	proprietà	Provveditorato agli studi	Via Cocastelli	Mantova
C03	sede	proprietà	Cantiere Manufatti	Via Luca Francelli	Mantova
C07	sede	convenzione	Centro per l'impiego Viadana	Via Cavour, 51	Viadana
C08	sede	convenzione	Centro per l'impiego Suzzara	Via Cadorna, 3/a	Suzzara
C09	sede	convenzione	Centro per l'impiego Ostiglia	Via Gnocchi Viani, 24	Ostiglia
C10	sede	convenzione	Centro per l'impiego Castiglione delle Stiviere	Via Maestri del Lavoro, 1/b	Cast. delle Stiviere
D01	no sede	proprietà	Caserma Carabinieri	Via Chiassi	Mantova
D04	no sede	proprietà	Questura	P.za Sordello	Mantova
D05	no	convenzione	Porto di Valdaro	Via Colombo	Mantova

	sede				
D06	no sede	proprietà	Monumento Mille Miglia	S.S. Goitese	Guidizzolo
D08	sede	affitto	Magazzino viabilità	Via Solferino	Mariana M.na
D10	sede	proprietà	Casa Cantoniera	loc. Salletto	Suzzara
D11	no sede	proprietà	Caserma Carabinieri	P.za S. D'Acquisto, 1	Revere
D12	no sede	proprietà	Caserma Carabinieri	Viale Rinascita, 6	Sermide
D13	sede	affitto	Magazzino viabilità	Via Milazzo	Sermide
D14	no sede	proprietà	Aree esterne ex Villaggio provinciale	Viale delle Rimembranze	Mantova

È facoltà del committente ampliare o ridurre tale elenco in funzione delle proprie necessità ed è obbligo dell'appaltatore prestare la propria opera come da Capitolato e da documentazione di progetto in tutti gli edifici di competenza per i quali la Provincia richieda di intervenire nell'ambito del territorio provinciale.

Presso gli uffici della Provincia sono disponibili per la consultazione gli elaborati tecnici rappresentativi degli immobili in piante, prospetti e sezioni.

3.3 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il contratto di appalto verrà stipulato interamente **“a misura”** ai sensi dell'articolo 3, lett. eeeee) del D.Lgs. n.50/2016.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 106, c.12 del D.Lgs. 50/2016 e le condizioni previste dal C.S.A.

3.4 - TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI E PENALITA' PER RITARDI

DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'appalto si riferisce alle attività necessarie per il prossimo biennio 2019-2020, avendo quindi durata di **n. 2 anni (730 giorni)** dalla data di consegna lavori.

La Provincia di Mantova, a sua esclusiva ed insindacabile decisione, si riserva la facoltà di prorogare l'affidamento per massimo n. 1 anno ulteriore (365 giorni) agli stessi prezzi, patti e condizioni del primo biennio.

TERMINE DI ESECUZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI

In ragione della natura dell'affidamento, il tempo utile per dare ultimati i singoli interventi manutentivi, tenuto conto della specificità dei luoghi, nonché della quantità e della qualità delle singole opere previste nel singolo preventivo è fissato in giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di inizio del singolo intervento, come da programma settimanale e secondo i termini di cui all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto, secondo la seguente tabella:

Importo intervento	Durata massima
da 0 a 3.000,00 euro	7
da 3.001,00 a 6.000,00	14
da 6.001,00 a 9.000,00	21
oltre i 9.000,00 euro	a giudizio della D.L.

È fatta salva la possibilità in tutti i casi da parte della D.L. di concedere all'appaltatore su sua richiesta tempi di esecuzione maggiori per i singoli interventi, per giustificati motivi.

PENALI

Le inadempienze agli obblighi contrattuali, ferme restando le responsabilità dell'appaltatore di rilevanza civile/penale che derivassero dal disservizio, comporteranno una riduzione del compenso pattuito per la minor prestazione e/o per il danno arrecato, nonché l'applicazione di penali, lasciando impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il rimborso dei danni di qualsiasi natura subiti.

Il pagamento delle penali non solleva l'appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsiasi responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata. Le penali eventualmente maturate saranno detratte dai corrispettivi dovuti dalla Stazione Appaltante all'appaltatore per le attività svolte in sede di liquidazione delle rate.

Nello specifico, in caso di inadempimento o ritardo trovano applicazione le penali stabilite all'art. 18 c. 2 del C.S.A.

E' prevista la consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., poiché la loro esecuzione anticipata è necessaria al fine di garantire l'efficienza e il corretto funzionamento delle strutture edilizie dei fabbricati di proprietà o in gestione alla Provincia, ospitanti servizi pubblici essenziali.

I lavori potranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe di cui agli artt. 15, 16, 17 del C.S.A.. Ai sensi e nel rispetto dell'art. 40 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione all'occupazione degli edifici ed alle attività ivi svolte, agli andamenti stagionali ed alle relative condizioni climatiche; pertanto, per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

4 - IMPORTO DELL'APPALTO E CATEGORIE DEI LAVORI

L'importo dell'appalto, riferito al biennio 2019-2020, è di **Euro 132.809,00#** (*Euro centotrentadue milaottocentonove/00*) (compresi oneri della sicurezza), di cui **Euro 122.009,00#** (*Euro centoventidue milanove/00*) a base d'asta per lavori a misura ed **Euro 10.800,00#** (*Euro diecimilaottocento/00*) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Nell'ipotesi di proroga dell'affidamento, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, l'importo dell'appalto, riferito alla ulteriore annualità, ammonta ad Euro 68.548,00# (*Euro sessantottomila cinquecentoquarantotto/00*) (compresi oneri della sicurezza), di cui Euro 63.148,00# (*Euro sessantatre mila centoquarantotto/00*) a base d'asta per lavori a misura ed Euro 5.400,00# (*Euro cinquemila quattrocento/00*) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Pertanto, in considerazione della possibilità di proroga, l'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., riferito al biennio 2019-2020 e all'ulteriore successiva annualità, è di Euro 201.357,00# (*Euro duecentounomila trecentocinquantesette/00*) (compresi oneri della sicurezza), di cui Euro 185.157,00# (*Euro centoottantacinquemila centocinquantesette/00*) a base d'asta per lavori a misura ed Euro 16.200,00# (*Euro sedicimila duecento/00*) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Tale importo verrà preso in considerazione ai fini della determinazione dell'entità del contributo dovuto all'ANAC.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.23, c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'incidenza del costo della manodopera, sull'importo del presente affidamento, risulta stimata nella misura del 73,67% (*pari ad € 89.881,31*) come da Computo Metrico Estimativo del progetto dell'intervento in oggetto.

Lavorazione	Categoria e Classifica	Qualificazione ob-	<u>Importo (euro)</u>	% su importo	Prevalente o	Subappaltabile (sì/no)
-------------	------------------------	--------------------	-----------------------	--------------	--------------	------------------------

		bligatoria (si/no)		totale lavori	scorporabile	
<i>Finiture di opere generali di natura edile e tecnica</i>	Cat. OS7 Class. I^a	Sì	€ 132.809,00	100%	Categoria PREVALENTE	Sì nel limite del 30%
Importo complessivo dell'appalto comprensivo degli oneri di sicurezza			€ 132.809,00	100%		

NOTA BENE:

- Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico deve essere in possesso:
 - della qualificazione SOA nella categoria prevalente OS7 - classifica 1^a;
 o in alternativa
 - dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le lavorazioni riferibili alla categoria prevalente OS7, trattandosi di categoria di importo inferiore a 150.000 Euro.
 Pertanto qualora l'operatore economico non sia in possesso della qualificazione SOA nella categoria prevalente OS7, lo stesso dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.:
 - a) Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara non inferiore all'importo dell'affidamento in questione;
 - b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
 - c) adeguata attrezzatura tecnica consistente nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio;
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 l'eventuale subappalto dei lavori non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Al fine di assicurare il corretto e costante adempimento dei propri obblighi per tutta la durata dell'affidamento, in relazione alla natura frammentata nel tempo delle attività d'appalto, alle funzioni e servizi pubblici ospitati negli immobili oggetto dell'appalto ed ai requisiti di sicurezza da garantire al proposito mediante le prestazioni in affidamento, l'appaltatore, qualora già non ne disponga, **dovrà attivare entro 30 giorni dall'avvenuta aggiudicazione ed a sua completa cura e spese, una sede operativa posta entro una distanza massima di 100 km dalla sede dell'Amministrazione Provinciale (edificio A01)** comprendente almeno i seguenti locali:

- uffici dell'appaltatore, quale centrale operativa e domicilio del rappresentante tecnico dell'appaltatore, presso il quale la Stazione Appaltante potrà tenere tutti i contatti tecnici inerenti l'appalto;

- idonei magazzini per il ricovero delle attrezzature e dei materiali necessari all'esecuzione dell'appalto.

La dislocazione della sede operativa ed i relativi riferimenti (numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, ecc.) dovranno essere formalmente comunicati alla Stazione Appaltante all'inizio dell'appalto e nel caso di appaltatore costituito da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese la sede operativa dovrà essere unica per tutte le Imprese raggruppate.

L'appaltatore è tenuto a garantire la propria disponibilità, oltre che per interventi ordinari e urgenti, anche per interventi estremamente urgenti, in orario serale notturno o festivo, necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'integrità degli immobili o indispensabili per garantire il funzionamento di edifici che ospitano servizi pubblici.

La valutazione dell'urgenza d'intervento, come prevede l'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto, è di esclusiva pertinenza della Provincia che la comunica all'appaltatore all'atto della trasmissione della segnalazione per l'effettuazione del sopralluogo e la compilazione del preventivo, e successivamente in sede d'ordine d'intervento.

L'organizzazione dei lavori e le loro modalità di esecuzione dovranno essere tali da ridurre al minimo i disagi per le attività ospitate negli edifici, che dovranno poter proseguire normalmente durante lo svolgimento dei lavori. Pertanto, ai sensi dell'art. 58 del C.S.A., l'appaltatore si impegna a lavorare anche nel mese di agosto e, ad avvenuto inizio dell'anno scolastico, in orari e con modalità concordate con la D.L..

5 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

- Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente Disciplinare di gara.
- Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:
 - a) operatori economici con **idoneità individuale** di cui alla *lettera a) (imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative), lettera b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e lettera c) (consorzi stabili)*, dell'articolo 45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
 - b) operatori economici con **idoneità plurisoggettiva** di cui alla *lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti), lettera f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e lettera g) (gruppo europeo di interesse economico)*, dell'articolo 45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, c.8, del citato decreto.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come di seguito meglio precisato.

5.1) Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi Ordinari di concorrenti e Geie

- Ai sensi di quanto previsto dall'art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, c.2, *lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti)*, e *lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.)* anche se non ancora costituiti. In tal caso:
 - dovrà essere presentata specifica **“Domanda di partecipazione in raggruppamento”**, compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (***Allegato n. 1/b)***;
 - ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il **D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (*Allegato n. 2) esclusivamente in forma elettronica, e il Modulo Allegato 3) “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.”*** secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 17);
 - l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere

l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

- È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.
- Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
- Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

5.2) Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi di cui all'art.45, c.2, **lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane)**, e i consorzi di cui all'art. 45, c.2, **lett. c) del citato decreto (consorzi stabili)** sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- **Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione il D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 2), esclusivamente in forma elettronica, e il Modulo Allegato 3) "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i." secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 17).**
- Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.
- Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente.
- Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

5.3) Partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f)

- A norma dell'art. 48, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le disposizioni del medesimo all'art. 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, *lett. f)* del citato

decreto.

- Come meglio dettagliato nella Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

In tal caso, ai fini della partecipazione, devono essere osservate le seguenti formalità:

- dovrà essere presentata specifica **“Domanda di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete”**, sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all'appalto, tramite la compilazione dello schema allegato al presente Disciplinare di gara (***Allegato n. 1/c***);
- dovrà essere allegata **la copia autentica del contratto di rete**, che già reca il mandato a favore dell'organo comune e che pertanto integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante.
- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare il **D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2), esclusivamente in forma elettronica, e il Modulo Allegato 3) “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.”** secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;
- sottoscrizione dell'offerta economica da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto.

Qualora, invece, l'organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché privo di adeguati requisiti di qualificazione) l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole (vedasi punto successivo).

Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità:

- dovrà essere presentata specifica **“Domanda di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete”**, sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all'appalto, tramite la compilazione dello schema allegato al presente Disciplinare di gara (***Allegato n. 1/c***);
- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare il **D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2), esclusivamente in forma elettronica, e il Modulo Allegato 3) “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.”** secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;
- sottoscrizione dell'offerta economica da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto;
- sottoscrizione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, sarà conferito **mandato collettivo speciale e irrevocabile con rappresentanza** ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara che potrà avere alternativamente la forma di:
 - scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, purché il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 del CAD;
 - scrittura privata autenticata, nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse da quelle di cui al punto precedente.

Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

Conseguentemente, la domanda di partecipazione (***Allegato 1/c***) e l'offerta economica presentate e sottoscritte dall'organo comune assieme alla **copia autentica del contratto di rete**, costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione, in quanto l'organo comune può indicare, in sede di domanda di partecipazione, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara.

Dovranno inoltre essere osservate inoltre le seguenti formalità:

- ciascuna delle imprese retiste dovrà distintamente compilare il **D.G.U.E. “Documento di Gara**

Unico Europeo” (Allegato n. 2), esclusivamente in forma elettronica, e il Modulo Allegato 3) “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.” secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei.

NB)

Parimenti, come precisato nella citata Determinazione dell’AVCP n. 3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.e li attestino in conformità alla vigente normativa.

5.4) Partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale

- Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. possono partecipare alla presente gara il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero le imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato.
In tal caso, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, deve essere prodotta la copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato.
Nell’ipotesi disciplinata dall’art. 110, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., oltre alla autorizzazione del giudice delegato sopra indicata, dovranno essere prodotti anche:
 - a) **la dichiarazione** di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, che si impegni nei confronti dell’impresa concorrente e della Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto;
 - b) **il D.G.U.E.** “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2), **esclusivamente in forma elettronica**, e il **Modulo Allegato 3) “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.”** debitamente compilati e sottoscritti dal suddetto operatore economico.
- Non sono ammesse a partecipare alla presente gara le imprese ammesse al concordato con cessione di beni o che hanno presentato domanda di concordato a norma dell’articolo 161, comma 6, della Legge Fallimentare.

5.5) Partecipazione di operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea

- Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
- Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara.
- Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.
- E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nei limiti previsti dal citato articolo.

6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

6.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D’ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; le condizioni di cui all’art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

- Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.**, l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:
 - del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
 - di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
 - dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017 cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (*Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza*);
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Consiglio di sorveglianza";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (*come Institori e Procuratori ad negotia*);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (*come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa*);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (*come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001*)

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i deve essere resa tramite la compilazione del Modulo *Allegato 3*) (o *conformemente ad esso*) da parte di tutti i concorrenti (*comprese le mandanti e le cooptate*) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori e da parte delle eventuali imprese ausiliarie. Qualora tale elencazione non venga prodotta in sede di gara, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2, resa dal concorrente tramite la compilazione del DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui al citato art. 80, comma 3.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

- Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 (gravi illeciti professionali)** la Stazione Appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia la sua integrità, intesa come moralità professionale, o affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del Codice o della previgente disciplina; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
- Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalle **Linee Guida n.6 di A.N.A.C.** rilevano ai fini dell'esclusione dalla gara le condanne non definitive per i reati indicati, in via esemplificativa e non esaustiva al **punto II° - 2.2** delle suddette Linee Guida (*abusivo esercizio di una professione, reati fallimentari, reati tributari ex D.Lgs. 74/2000, reati societari, delitti contro l'industria e il commercio, reati urbanistici di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) e c) DPR 380/2001, reati previsti dal D.Lgs. 231/2001*).
- I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
- A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l'utilizzo del DGUE, indicando nella apposita **Parte III - Sezione C "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali"** - tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità, anche se non ancora inseriti nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento o l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla Stazione Appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, c.1, lett. f-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
- La Stazione Appaltante terrà conto, ai fini delle proprie valutazioni, delle cause ostative di cui venga comunque a conoscenza, anche se non inserite nel Casellario Informatico, previa idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità dei fatti.
- Ai fini dell'eventuale esclusione rilevano i comportamenti gravi e significativi rientranti nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, sia che singolarmente costituiscano un grave illecito professionale sia che siano sintomatici di persistenti carenze professionali.
- L'eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c) sarà disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che:

- la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) sarà condotta dalla Stazione Appaltante mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice;
- la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. sarà effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza
- In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all'operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (*in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.*).
- A norma dell'art. 80 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della corretta individuazione delle cause di esclusione di cui al citato art. 80 c. 5, trovano applicazione le **Linee guida ANAC n. 6** recanti *"Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice"* di cui alla Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 1008 dell'11 ottobre 2017 (pubblicata in G.U. n. 260 del 7/11/2017), cui si rimanda per tutto quanto non disciplinato nel presente Disciplinare di gara.

- Si precisa che ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.
Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento alla Provincia di Mantova.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, lett. a) del **“Protocollo d'Intesa per la legalità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni”**, sottoscritto in data 24/02/2014, sono escluse dalla partecipazione alla gara le imprese per le quali il Prefetto attesti, a seguito di richiesta inviata dalla stazione appaltante – avvalendosi delle informazioni fornite dalla Direzione Provinciale del Lavoro e dall'Azienda Sanitaria Locale - pregressi impieghi di manodopera con modalità illecite o irregolari, quali:
 - gravi violazioni in materia di sicurezza come identificate dal Ministero del Lavoro in sede di applicazione dell'art.14 del D.Lgs. n.81/2008;
 - impiego di lavoratori non risultanti dalle Comunicazioni Obbligatorie;
 - utilizzo e sfruttamento di manodopera straniera clandestina;
 - impiego di manodopera derivante da somministrazione illecita, appalto illecito e distacco illecito, con particolare riguardo al fenomeno del distacco da imprese non nazionali.
 A tal fine dette violazioni devono risultare da accertamenti verbalizzati e contestati dai competenti organi pubblici di vigilanza in assenza di regolarizzazione mediante le previste procedure di estinzione degli illeciti (artt.20 e 21 del D.Lgs. n.758/1994; art.16 della L. n.689/1981; art.162 bis del cod. pen).
- Ai sensi dell'art. 1 c. 17 della L. n. 190/2012, costituisce, altresì causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto delle clausole contenute nel **Patto di Integrità**, di cui al Decreto Presidenziale n. 72 del 27.06.2007, allegato alla documentazione di gara (*Allegato 4*).
- Ai sensi di quanto previsto dall'art.80, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

6.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).
- Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art.45, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e.
- Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di cui rispettivamente all'art.45, c.2, lettere d), e), f) g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.
- Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

6.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI “CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA” E “CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI”

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico deve essere in possesso:

- della qualificazione SOA nella **categoria prevalente OS7** – classifica 1[^];

o in alternativa

dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le lavorazioni riferibili alla suddetta **categoria prevalente OS7**, trattandosi di categoria a qualificazione obbligatoria di importo inferiore a 150.000 Euro.

Pertanto qualora l'operatore economico non sia in possesso della qualificazione SOA nella categoria prevalente OS7, lo stesso dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n.207/2010:

- b) Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della presente Lettera di Invito non inferiore all'importo dell'affidamento in questione;
- d) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente Lettera di Invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- e) adeguata attrezzatura tecnica consistente nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio.

NB) L'indicazione dei sopra elencati requisiti di ordine tecnico-organizzativo dovrà essere resa dall'operatore economico non in possesso della qualificazione SOA nella cat. OS7 tramite la compilazione del **Modulo Allegato 6 "Dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo per i lavori riferiti alla categoria OS7"** da rendere a corredo del D.G.U.E.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione del concorrente singolo ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.:

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di TIPO ORIZZONTALE:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c.8 del D.Lgs: n.50/2016 e s.m.i., per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) e g) del Codice **di tipo orizzontale** i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel Bando e nel presente Disciplinare di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata o aggregata nella misura minima del 40% (*quaranta per cento*) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o aggregate ciascuna nella misura minima del 10% (*dieci per cento*). Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

NB:

Le imprese partecipanti a **Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), g)**, nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui **all'art. 45, c.2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**, devono indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara sia la categoria e qualifica SOA posseduta, sia la rispettiva percentuale di lavori che intendono eseguire al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.

Imprese Cooptate di cui all'art. 92 del DPR n.207/2010 e s.m.i.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 – art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese **(imprese cooptate)** qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente Disciplinare di Gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica richieste dal presente Disciplinare di Gara, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei. Pertanto esse devono, pena l'esclusione:

- sottoscrivere la domanda di partecipazione, sia in caso di partecipazione con un'impresa singola (*Allegato 1/a - Sezione A*), sia in caso di partecipazione in riunione di imprese (*Allegato 1/b*);
- compilare e sottoscrivere il DGUE (*Allegato 2*), esclusivamente in forma elettronica, per le parti di competenza;
- compilare la *“Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.5072016 e s.m.i.”* (*Allegato 3*);
- sottoscrivere l'offerta economica.

Non costituisce invece causa di esclusione la mancata intestazione nella polizza fideiussoria/fideiussione bancaria con cui viene costituita la garanzia provvisoria.

7 - MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
--

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avviene, ai sensi dell'art. 216, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell'art. 9 comma 15-ter del D.L. n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (*servizi - Avcpass – accesso riservato all'operatore economico*), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge. La Stazione Appaltante

procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare di gara ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

8 - AVVALIMENTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici, singoli o in raggruppamento di cui all'art. 45 del medesimo D.Lgs. n.50/2016, possono ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare alla presente gara.

Non è ammesso l'avvalimento in relazione ai requisiti di cui all'art. 80 del citato decreto.

Il ricorso all'avvalimento consente all'operatore economico di avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi.

In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente dovrà compilare l'apposita Sez. C "*Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)*" di cui alla Parte II^ del D.G.U.E. "*Documento di Gara Unico Europeo*" (*Allegato n.2*), dichiarando la volontà di ricorrere all'avvalimento.

Il D.G.U.E. "*Documento di Gara Unico Europeo*" (*Allegato n.2*) dovrà essere presentato esclusivamente in forma elettronica, **ossia sottoscritto digitalmente e salvato su CD-rom non riscrivibile**.

L'operatore economico che ricorre all'avvalimento dovrà, inoltre, produrre la seguente documentazione:

- 1) **originale o copia conforme del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, ai sensi dell'art. 89 c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, comma 1 del D.P.R. n.207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - a) oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - b) durata;
 - c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (*ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il compenso previsto, il regime di responsabilità, ecc...*).

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.

NB: Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l'individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, "*risorse necessarie di cui è carente il concorrente*". Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 83 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

- 2) **Copia dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria**, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi.
- 3) **Dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall'impresa ausiliaria**, attraverso la compilazione del Modulo (*Allegato 5*), con cui la stessa:

- a) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;
- b) dichiara di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- c) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

4) **D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”**, sottoscritto digitalmente, da presentarsi distintamente anche per **l'impresa ausiliaria**, esclusivamente in forma elettronica, mediante CD-rom non riscrivibile (Allegato n. 2), compilato con riferimento alle seguenti parti del documento:

- **Parte II “Informazioni sull'operatore economico”:**
 - **Sezione A “Informazioni sull'operatore economico”**
 - **Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico”;**
- **Parte III “Motivi di Esclusione” - Tutte le sezioni;**
- **Parte IV “Criteri di selezione”**
 - **Sezione A “Idoneità”:**
 - Punto 1 - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese;
- **Parte VI “Dichiarazioni finali”**

5) **Modulo Allegato 3) “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.”** resa e sottoscritta dall'impresa ausiliaria

6) **PASSOE** dell'ausiliaria.

L'Allegato 3) e l'Allegato 5) devono essere sottoscritti dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell'impresa ausiliaria e ad essi va allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 c.12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213, c.13 del citato decreto.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. (art.89, comma 5);
- non è consentito, **a pena di esclusione**, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (art.89, comma 7);
- non è consentito che l'impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (art.89, c.8);
- il committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'affidamento. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto (art.89, comma 9);

- la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (art.89, comma 9) pena la risoluzione del contratto d'appalto.

9 - SUBAPPALTO

- E' ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (art. 45, c.2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) in conformità a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.
- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:
 - il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (*due per cento*) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (*cinquanta per cento*) dell'importo del contratto da affidare;
 - l'eventuale subappalto non può superare la **quota del 30% (trenta per cento)** dell'importo complessivo del contratto di lavori.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - che l'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, (*compilando l'apposita **Sezione D della Parte II** "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento" del D.G.U.E. – (Allegato 2)* indichi i lavori o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare, o concedere in cottimo;
 - che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. né alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

- L'appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.
Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
Il Contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici.
L'appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti).
- L'appaltatore, all'atto della richiesta di subappalto, da presentarsi utilizzando il modello specificatamente predisposto dalla Stazione Appaltante, sarà inoltre tenuto a produrre una dichiarazione attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando

per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione.

- L'affidamento in subappalto e/o in cottimo dei lavori o di parti delle opere compresi nell'appalto, di cui al presente Disciplinare di Gara, potrà avvenire, ai sensi dell'art.105 – c.4 e c.18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della stazione appaltante, entro 30 (*trenta*) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
- Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (*due per cento*) dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80.
- Ai sensi dell'art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si comunica che la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo i tempi e le modalità indicate nell'art. 49 del Capitolato Speciale d'Appalto. È pertanto fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (*venti*) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori previsto dal presente appalto, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
- Parimenti si provvederà a corrispondere direttamente agli altri subcontraenti (*prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori*) gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo quanto previsto dall'art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
- Ai sensi di quanto previsto dall'art.105, c.14, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (*venti per cento*). L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. La stazione appaltante provvederà al controllo di tali adempimenti ai sensi di quanto previsto dal citato comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.9, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

NB: Poiché il presente appalto non ha per oggetto le c.d. "attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa", come individuate ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., non è richiesta, in sede di partecipazione alla gara, l'indicazione della terna dei subappaltatori prevista dall'art. 105, comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Qualora, tuttavia, l'aggiudicatario intendesse subappaltare o subaffidare le attività in parola è obbligatoriamente richiesta in capo al subappaltatore/subaffidatario l'iscrizione nelle White list tenute dalla competente Prefettura, come meglio precisato al successivo paragrafo 10).

10 – SUBAFFIDAMENTI

- Per ciascun **subaffidamento, non considerato subappalto** ai sensi dell'art.105, c.2, l'appaltatore, sarà tenuto, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla stazione appaltante, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto della prestazione affidata, utilizzando il modello appositamente predisposto dalla stessa corredato dalla seguente documentazione:

- contratto di sub-affidamento o atto equivalente;
- dichiarazione del sub-affidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010.

11 – OBBLIGO ISCRIZIONE ALLE WHITE LIST E RISPETTO PROTOCOLLO LEGALITÀ E PATTO DI INTEGRITÀ

11.1 – Obbligo iscrizione alle “White list”

Ai sensi dell'art. 2 c. 2 del d.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato con d.P.C.M. 24 novembre 2016 (pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017), nei casi di cui all'art. 1 c. 52 della L. n. 190/2012 e s.m.i., la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. *White list*).

Nello specifico, ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri.

La consultazione dell'elenco è la modalità obbligatoria attraverso la quale la stazione appaltante acquisisce la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, indipendentemente dal loro valore.

Pertanto le attività sopra elencate dovranno essere subappaltate o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle “White list” tenute dalle competenti Prefetture.

Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92 c. 2 e c. 3 del Codice antimafia.

11.2 – Rispetto Protocollo di Legalità

In attuazione del “**Protocollo d'Intesa per la Legalità e la Sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni**”, promosso dalla Prefettura di Mantova e sottoscritto in data 24.02.2014, tra la Provincia di Mantova e la Prefettura di Mantova, è fatto obbligo all'aggiudicatario di:

- comunicare alla Stazione Appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, con riferimento ai sub-contratti relativi ai settori di cui all'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., dettagliatamente elencati al precedente paragrafo 11.1).
- La Provincia di Mantova provvederà a comunicare tempestivamente al Prefetto il suddetto elenco di imprese al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia, da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso ai cantieri di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011.

- per le imprese inquadrare nel settore edile, provvedere all'iscrizione alla Cassa Operai Edili della provincia di Mantova del personale operaio a partire dal primo giorno di lavoro, a prescindere dalla durata del cantiere, per consentire la verifica della regolarità contributiva e dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali, nonché per garantire il rispetto di quanto disposto dall'art.105, c.9 del D.Lgs. n.50 /2016.

11.3 – Rispetto Patto di Integrità

Con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, la Provincia di Mantova ha adottato, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, c.17 della L. n.190/2012, il **"Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova"** che costituisce formale obbligazione per gli operatori economici e per i dipendenti della Provincia stessa ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del suddetto Patto di Integrità:

- l'espressa accettazione del Patto di Integrità da parte degli operatori economici concorrenti costituisce condizione di ammissione alla presente procedura di gara;
- una copia del Patto di Integrità (**Modulo Allegato 4**), sottoscritta in calce per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere presentata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della ammissione alla presente procedura di gara;
- la mancata presentazione in sede di gara della copia del Patto di Integrità, sottoscritta dall'operatore economico per accettazione, costituisce causa di esclusione, sanabile solo attraverso il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il Patto di Integrità costituirà parte integrante del contratto che, in esito alla presente procedura d'appalto, verrà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario.

Si evidenzia che la violazione degli impegni previsti dal Patto d'Integrità potrà comportare l'esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca dell'aggiudicazione e/o la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto della Provincia di chiedere e ottenere l'incameramento della garanzia definitiva e l'eventuale risarcimento dei danni patiti oltre che l'esclusione del concorrente o dell'aggiudicatario da tutte le procedure bandite sino ad un massimo di tre anni, da stabilirsi in base alla violazione commessa.

12 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

12.1 – Garanzia provvisoria

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'offerta deve essere corredata da **una garanzia fideiussoria** di natura accessoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al **2%** del prezzo base indicato nel presente Disciplinare di gara (**€ 2.656,18#**).
- Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, c.1, del D.Lgs. n. 231/2007, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente:
 - a. in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso il Tesoriere dell'Amministrazione Provinciale BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.a. – Agenzia di Mantova, Corso Vittorio Emanuele n. 154 - depositi cauzionali - IBAN IT 16 U 05696 11500 000016001X45 intestato alla Provincia di Mantova.
 - b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'Albo di cui all'art.106 del D.Lgs. n.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. n.58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla

vigente normativa bancaria assicurativa. Dette fideiussioni devono avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod.Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria, in qualunque forma costituita, deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'affidamento da parte del concorrente stesso, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

NB:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria dovrà inoltre essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare (su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura) la garanzia per la durata di ulteriori 90 giorni, qualora non sia intervenuta l'aggiudicazione entro il termine di validità iniziale.

- La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
- Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, la polizza fidejussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo Raggruppamento o consorzio.
- I non aggiudicatari potranno richiedere la restituzione della garanzia provvisoria non appena avvenuta l'aggiudicazione o ritirandola direttamente presso l'Ufficio Appalti della Provincia di Mantova - o allegando ai documenti di gara una busta affrancata di modo che gli uffici provvedano alla restituzione a mezzo posta.

12.2 – Garanzia definitiva

- Ai sensi di quanto previsto dall'art 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come indicate alle lett. a) e b) del precedente *paragrafo 13.1*).
- La garanzia definitiva deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
- Anche la garanzia fideiussoria prevista dal comma 1 dall'art 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod. Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.
- La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

- Nel caso in cui le inadempienze dell'aggiudicatario, abbiano indotto il committente a disporre la risoluzione del contratto la cauzione è escussa nella misura intera.
- Il committente può richiedere che l'aggiudicatario proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
- In caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere all'aggiudicatario.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% (*ottanta per cento*) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, da parte della stazione appaltante, della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

12.3 - Riduzione dell'importo delle garanzie "provvisoria" e "definitiva"

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

"L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

.....(omissis).....

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067".

- In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
 - in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
- Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso

da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

- Per fruire delle suddette riduzioni, gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando inoltre alla cauzione copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.

12.4 - Garanzie e coperture assicurative.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, c.7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (*dieci*) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che tenga indenne l'amministrazione committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
- La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'amministrazione committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
- La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro **500.000,00**.
- Le garanzie di cui al presente paragrafo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art.48, c.5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

NB:

Le garanzie fideiussorie per la cauzione provvisoria e per la cauzione definitiva devono essere conformi allo schema tipo approvato, ai sensi di quanto previsto dall'art.103, comma 9 del Codice, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.31 del 19/01/2018, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie generale n. 83 del 10/04/2018 – Suppl. Ordinario n.16.

13 – FINANZIAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - ANTICIPAZIONE

- L'intervento in oggetto comporta una spesa complessiva di **Euro 250.000,00** finanziata con mezzi propri di bilancio della Provincia di Mantova.
- Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con le modalità previste dagli artt. 27 e 28 del Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.).
- Nello specifico i lavori saranno di volta in volta misurati secondo le modalità stabilite dal Prezzario Opere Edili Della Provincia Di Mantova 2-2017, contabilizzati secondo i prezzi indicati negli ordinativi d'intervento con l'applicazione del ribasso d'asta contrattuale e liquidati su presentazione di fattura regolarmente vistata dall'ufficio manutenzioni della Provincia, con cadenza trimestrale, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali ed il recupero dell'anticipazione (art. 27 C.S.A.).
- Ai sensi dell'art. 30, c.5, del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è

operata una ritenuta dello 0,50% (*zero virgola cinquanta per cento*), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

- Ai sensi dell'art. 35, c.18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (*venti per cento*) dell'importo contrattuale, da erogare entro 15 (*quindici*) giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
- L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, nel rispetto delle condizioni indicate dall'art. 26, c.2 del C.S.A.
- L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

14 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

- In applicazione della L. n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.
- In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (**CIG 7606500A5D**). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.
- A tal fine l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all'uopo predisposto dalla stessa, prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.
- La stazione appaltante verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente affidamento sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell'ipotesi di subappalto, la stazione appaltante provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell'ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell'art. 105, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016, al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l'aggiudicatario è obbligato ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (*sub fornitura, nolo, trasporto, ecc...*) al momento della ricezione da parte della stazione appaltante della relativa comunicazione, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.
- Al fine di mettere la stazioni appaltante in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3, c.9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.

- I soggetti che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all'art. 3 della citata L. n. 136 del 2010, ne danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente e alla Struttura Commissariale di supporto al Commissario delegato per l'emergenza sisma – Regione Lombardia.
- Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

15 - DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI GARA - MODALITA' DI COMUNICAZIONE

- Il Bando di Gara, il presente Disciplinare di Gara e relativi modelli allegati di seguito indicati:
 - **ALLEGATO 1** - Domanda di partecipazione (***Allegato 1/a** operatore economico singolo – **Allegato 1/b** Raggruppamenti Temporanei, consorzi ordinari, Geie – **Allegato 1/c** Imprese aderenti a contratto di rete*)
 - **ALLEGATO 2** - **DGUE** “Documento di Gara Unico Europeo”
 - **ALLEGATO 3** - Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
 - **ALLEGATO 4** - Copia Patto di Integrità da restituire sottoscritta in calce
 - **ALLEGATO 5** - Dichiarazione Impresa Ausiliaria
 - **ALLEGATO 6** - Dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo per i lavori riferiti alla categoria OS7
 - **ALLEGATO 7** - Modulo offerta economica

sono consultabili e scaricabili nella sezione *Amministrazione Trasparente* - “*Bandi di gara e contratti*” “*Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura*” “*Bandi per appalti lavori sopra/sotto soglia*” sul sito Internet della Provincia di Mantova: www.provincia.mantova.it.

- Parimenti nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” - “*Bandi di gara e contratti*” “*Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura*” “*Bandi per appalti lavori sopra/sotto soglia*” del sito internet della Provincia di Mantova, all'indirizzo www.provincia.mantova.it, unitamente al Bando, Disciplinare e relativi allegati, sono pubblicati gli elaborati progettuali in formato .zip, al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati di conoscere e valutare le caratteristiche dei lavori da realizzare.

Non verrà trasmesso alcun elaborato via e-mail.

- Informazioni e chiarimenti relativi alle procedure di gara potranno essere richiesti telefonicamente o via Fax sia, per quanto attiene al bando ed alla procedura di gara, **all'Ufficio Contratti e Appalti** contattando la Dott.ssa Sabina Tosi (Tel. 0376/204372 – 204271 – Fax 0376/204707 e-mail: appalti@provincia.mantova.it), sia, per quanto attiene agli aspetti progettuali dell'intervento, al **RUP** Ing. Andrea Lui (Tel. 0376/204282-773 - Fax 0376/204379 – e-mail andrea.lui@provincia.mantova.it).
- La richiesta di informazioni e chiarimenti nonché specifici quesiti in merito al progetto o alla procedura di gara potranno essere presentati anche in forma scritta via PEC al seguente indirizzo: provinciadimantova@legalmail.it.
- I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito alla presente procedura di gara, se di interesse generale, saranno oggetto di pubblicazione all'indirizzo internet: www.provincia.mantova.it
- Ai sensi dell'art. 76, c.5 del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante comunicherà d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni:
 - a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in

termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il Bando di gara, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

- b) l'esclusione agli offerenti esclusi;
 - c) l'eventuale decisione di non aggiudicare l'appalto, a tutti i candidati;
 - d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla precedente lettera a).
- Le comunicazioni di cui al punto precedente saranno fatte mediante posta elettronica certificata, o in subordine mediante Fax. A tal fine ciascun operatore economico sarà tenuto ad indicare nell'Allegato 2 "*Documento di gara unico europeo*" l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale autorizza espressamente il ricevimento delle comunicazioni sopra indicate nonché il n° di fax.
 - In caso di raggruppamenti temporanei, Geie, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
 - In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
 - **Per la presente gara la stazione appaltante NON RILASCIA alle imprese attestazioni di sopralluogo o di presa visione degli elaborati progettuali.**

16 - TERMINE - INDIRIZZO DI RICEZIONE - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla gara, le Ditte dovranno far pervenire, sotto pena di esclusione, **entro e non oltre il termine perentorio delle**

ore 12.00 del giorno 12 NOVEMBRE 2018

la propria offerta, redatta in lingua italiana. L'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico **plico chiuso** che dovrà essere sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura da un legale rappresentante dell'Impresa o da altra persona dotata di poteri di firma, ovvero, nel caso di imprese riunite da un legale rappresentante dell'impresa mandataria/capogruppo.

Il plico dovrà essere recapitato (*a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure tramite consegna a mani*) al seguente indirizzo:

PROVINCIA DI MANTOVA – Ufficio Protocollo - Via Principe Amedeo, 32 – 46100 MANTOVA.

La consegna a mani dei plichi va effettuata presso lo sportello URP della Provincia di Mantova di Via Principe Amedeo n.32 – Mantova, negli orari di apertura al pubblico (***dal Lunedì al Venerdì 8.30-12.30***).

L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione, **facendo fede esclusivamente l'ora e la data di recapito attestati dall'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante**. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

Trascorso il termine per la ricezione della documentazione di gara non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra e diversa offerta o la revoca dell'offerta presentata.

Sull'esterno del plico dovranno essere riportati:

- nominativo
- indirizzo,
- codice fiscale,
- numero di telefono e fax
- e-mail
- indirizzo Pec

dell'operatore economico mittente. In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (*Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti o Geie o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete*) tali dati dovranno rendersi con riferimento a tutte le imprese del Raggruppamento o Consorzio o Geie o contratto di rete. Sul plico dovrà essere indicata anche l'eventuale impresa ausiliaria in caso di avvalimento nonché l'impresa cooptata.

inoltre dovrà apporsi all'esterno la seguente dicitura:

“NON APRIRE – contiene documenti ed offerta per l’ “APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA PITTORE SUGLI IMMOBILI IN PROPRIETÀ ED IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI MANTOVA PER N. 2 ANNI - (Importo € 132.809,00)

Il plico, come sopra sigillato e controfirmato, dovrà contenere tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara ed una busta, ugualmente sigillata e contrassegnata, con l'oggetto dell'appalto, recante la seguente dicitura: “OFFERTA ECONOMICA”.

Avvertenze Generali:

- Le autocertificazioni, le certificazioni, l'offerta devono essere in lingua italiana.
- Non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte condizionate, quelle espresse in termini generici, quelle per persona da nominare, le offerte plurime, alternative, o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA dovrà consistere in:

- 1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, da rendersi in bollo da € 16,00 (*)** secondo i modelli allegati quale parte integrante del presente Disciplinare di gara (vedi ***Allegato 1/a operatori economici singoli – Allegato 1/b Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, Geie – Allegato 1/c Imprese aderenti a contratto di rete***), che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma, e deve riportare l'indicazione dell'oggetto della gara ed i dati identificativi dell'operatore economico concorrente (denominazione/ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., sede della Ditta).

Alla domanda di partecipazione va allegata una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o Geie, di cui all'art.45, c.2 lett. d), lett. e) lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere espressa e sottoscritta dall'impresa mandataria/capogruppo *“in nome e per conto proprio e delle mandanti”*; qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi o il Geie e contenere l'impegno, sottoscritto da tutti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno

mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato e qualificato come impresa mandataria/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Per ogni impresa partecipante al Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o Geie dovrà essere indicata la categoria di lavori che si intende assumere e la rispettiva quota di partecipazione.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, anche dalle eventuali imprese cooptate.

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta solo dall'impresa concorrente.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n.50/2016 si rimanda a quanto indicato al precedente *paragrafo 5.3)* del presente Disciplinare di Gara.

(*) Nota: Ai sensi degli artt.19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative.

2. **Allegato n. 2 “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO” (DGUE)** da compilarsi, ai sensi di quanto previsto dall'art.85, comma 1 del Codice ed in ottemperanza al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2018, a far data dal 18/04/2018 esclusivamente in forma elettronica, sottoscritto digitalmente e inserito nella documentazione amministrativa sotto forma di **CD-rom non riscrivibile**.

NB: Il file recante il DGUE, allegato al presente Disciplinare di gara, non va aperto con programmi di gestione testo ma direttamente salvato in una cartella del computer per procedere poi alla sua compilazione secondo le modalità di seguito indicate.

Il DGUE, in formato elettronico, è compilabile al seguente indirizzo:

<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd>

Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica tramite il suddetto web messo a disposizione direttamente dalla Commissione Europea.

Nello specifico l'operatore economico dopo l'accesso al sito Internet, tramite il link sopra riportato, dovrà:

1. precisare di essere un “operatore economico”;
2. selezionare l'operazione “importare un DGUE”;
3. importare nel suddetto servizio web messo a disposizione dalla Commissione Europea il file denominato **DGUE.xml** (Allegato 2) pubblicato dalla Stazione Appaltante unitamente alla documentazione di gara
4. compilare e sottoscrivere digitalmente il documento e salvarlo su CD-rom non riscrivibile.

Pertanto nella busta contenente la “documentazione amministrativa” dovrà essere inserito il DGUE in formato pdf (non in formato xml) debitamente compilato e sottoscritto digitalmente, salvato su su CD-rom non riscrivibile.

Il “Documento di gara unico europeo” da rendere tramite la compilazione dell'ALLEGATO 2 contiene le seguenti dichiarazioni:

1. dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

2. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
3. dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da parte dei soggetti di cui all'art. 80 c. 3, anche se cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando della presente gara. Nel caso in cui per tali soggetti cessati ricorra una delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 2, l'operatore economico concorrente dovrà dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, indicando le misure adottate.

Il DGUE in formato elettronico deve essere compilato secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto, importando nel servizio web della Commissione Europea il file denominato DGUE.xml messo a disposizione dalla Stazione appaltante (Allegato 2).

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Per facilitare la compilazione del DGUE si precisa che:

Sezione A:

- oltre all'indirizzo E-mail l'operatore economico dovrà indicare l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
- l'operatore economico dovrà specificare se è una microimpresa oppure una piccola o media impresa
- la presente procedura non si riferisce ad un appalto riservato
- l'operatore economico dovrà indicare l'eventuale qualificazione SOA posseduta (categoria e classifica richiesta per la partecipazione alla presente gara, Organismo certificatore, data rilascio e data di scadenza);
- l'operatore economico dovrà indicare se partecipa alla procedura d'appalto insieme ad altri.

Deve essere compilata in caso di:

- partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie
- partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili

In caso di partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie

- a. Si deve indicare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di imprese di cui all'art. 45 c. 2 lett. d), e), f) e g) del Codice (mandataria, mandante ...)
- b. Si devono indicare gli altri operatori economici con cui si partecipa (che essendo concorrenti devono presentare tutta la documentazione prevista dal presente disciplinare)

Inoltre l'operatore economico, per ciascuna impresa partecipante in raggruppamento, dovrà allegare:

- DGUE in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dall'impresa partecipante in raggruppamento, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI;
- (Allegato 3) Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice dell'impresa partecipante in raggruppamento

- PASSOE dell'impresa partecipante in raggruppamento.

In caso di partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili

- Si deve dichiarare che l'operatore economico partecipa alla procedura d'appalto insieme ad altri
- Si deve indicare la/le consorziata/e indicata/e per l'esecuzione dei lavori

Inoltre il Consorzio, per ciascuna impresa consorziata, dovrà allegare:

- DGUE in formato elettronico, sottoscritto dall'impresa consorziata, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI;
- (*Allegato 3*) Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice dell'impresa consorziata
- PASSOE dell'impresa consorziata.

Sezione B

Deve essere compilata in riferimento al soggetto, munito degli idonei poteri di rappresentanza, che presenta l'offerta per l'operatore economico.

Sezione C

➤ Deve essere compilata in caso di ricorso all'istituto dell'**AVVALIMENTO**

- Si deve dichiarare che l'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione.

Sezione D

Deve essere compilata nel caso in cui l'offerente intenda affidare determinate attività in SUBAPPALTO, indicando le prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale sull'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In particolare la Parte III^A (Sez. A-B-C-D) deve essere compilata a cura del concorrente offerente per le parti applicabili

Sezione A

Le dichiarazioni di cui alla Sezione A devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 1, del Codice. Pertanto le relative dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale.

In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste sui soggetti cui tali condanne si riferiscono, secondo quanto disposto dall'art. 80, comma 3, del Codice, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante (*data della condanna, motivo, chi è stato condannato, eventuale durata del periodo di esclusione, eventuali misure di autodisciplina, eventuale banca dati dove sono disponibili le informazioni*). Le suddette informazioni possono essere inoltre integrate con documenti separati redatti a cura del concorrente.

Sezione B

Le dichiarazioni di cui alla Sezione B devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 4 del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento alle tasse.

In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste (*Paese interessato, importo, in che modo è stata accertata l'inottemperanza, eventuale durata del periodo di esclusione, ecc...*) nonché le eventuali misure di autodisciplina adottate.

Sezione C

Le dichiarazioni di cui alla Sezione C devono ritenersi uniformate:

- alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 5, lett. a), del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento alla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- alle informazioni richieste dall'art. 80, comma 5, lett. b), del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento all'eventuale autorizzazione del curatore fallimentare all'esercizio provvisorio di cui all'art. 110, comma 3, lett. a), del Codice nonché all'eventuale autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 110, comma 3, lett. b), del Codice.
- qualora vi siano ipotesi che possono rientrare nella previsione dell'art. 80, comma 5, lett. c) (gravi illeciti professionali), le dichiarazioni rese tramite il DGUE possono essere integrate – su documento separato redatto a cura del concorrente – con ogni informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante.

In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste

Sezione D

Nella Sezione. D, invece, tra i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, oltre a quanto sopra indicato quale integrazione delle dichiarazioni rese tramite il DGUE, devono ritenersi espressamente comprese in tale sezione anche:

- l'art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente al Codice delle Leggi Antimafia (D.Lgs. 159/2011);
- l'art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente alle lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m);
- l'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

Sezione A

In tale sezione deve essere dichiarato il possesso del requisito di idoneità professionale consistente nell'iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato

Sezione D

In tale sezione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti relativi ai sistemi di garanzia della qualità ai fini della riduzione della garanzia provvisoria.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE in forma elettronica deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, dall'impresa ausiliata e dalla/e impresa/e ausiliarie nonché dalla/e eventuale/i impresa/e cooptata/e.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando della presente gara.

La stazione appaltante potrà procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti e potrà richiedere in qualsiasi momento della procedura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la presentazione di tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

2. DICHIARAZIONE IN MERITO AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. da rendersi tramite la compilazione del Modulo ***Allegato 3)*** (o *conformemente ad esso*) da parte di tutti i concorrenti (*comprese le mandanti e le cooptate*) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori e da parte delle eventuali imprese ausiliarie.

La Dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico, o da altra persona dotata di poteri di firma.

Non è necessario allegare di nuovo la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore se già allegata alla Domanda di partecipazione.

Qualora tale elencazione non venga prodotta in sede di gara, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. resa dal concorrente tramite la compilazione del DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del citato decreto.

3. COPIA dell'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA UNA SOA REGOLARMENTE AUTORIZZATA, IN CORSO DI VALIDITA'.

I concorrenti devono possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e classifica adeguata alla categoria e all'importo dei lavori da assumere.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o Geie, di cui 45, c.2 lett. d), lett. e) lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'attestazione SOA deve essere presentata da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio o il Geie, comprese le eventuali imprese cooptate.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c.2, *lett.f)* si rimanda a quanto indicato al precedente *paragrafo 5.3)* del presente Disciplinare di Gara.

La produzione di copia, anche non autenticata, della SOA da parte degli operatori economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.

o in alternativa

(Solo da parte di operatore economico non in possesso della qualificazione SOA nella categoria OS7)

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE TECNICO-ORGANIZZATIVO PER I LAVORI RIFERITI ALLA CATEGORIA OS7" da rendersi, ai sensi del

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione del Modulo l'**Allegato n. 6**, o *conformemente ad esso*) da parte sia dell'operatore economico che partecipa in forma singola, sia da parte della mandataria o della mandante nei raggruppamenti.

La Dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico, o da altra persona dotata di poteri di firma.

NB:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

- 4. QUIETANZA DEL VERSAMENTO O FIDEIUSSIONE BANCARIA O POLIZZA ASSICURATIVA O RILASCIATA DA INTERMEDIARI FINANZIARI** relativa alla garanzia provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto (**€ 2.656,18#**), corredata dell'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, di cui all'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente della gara.

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, c.2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la polizza fidejussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve essere necessariamente intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45, c.2, lett. f) si rimanda a quanto indicato al precedente *paragrafo 5.3*) del presente Disciplinare di Gara.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come meglio specificato al precedente *paragrafo 12.3 (cui si rinvia anche per le ipotesi di partecipazione alla gara in associazioni di tipo orizzontale)*. In tal caso gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando inoltre alla cauzione copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.

- 5. PASSOE rilasciato dal Servizio AVCpass** comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)

6. PATTO DI INTEGRITA' DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO

Unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della ammissione alla presente procedura di gara deve essere presentata una copia del Patto di Integrità (**Modulo Allegato 4**) sottoscritta in calce per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.

In caso di partecipazione alle gare di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'obbligo riguarda sia il consorzio che i consorziati che vengono indicati quali esecutori dell'appalto.

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all'art. 45, c.2, lett. d) e di consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'obbligo riguarda tutti gli operatori economici partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario.

L'obbligo di presentazione del Patto di Integrità sottoscritto per accettazione si applica anche a tutti gli operatori economici partecipanti alle aggregazioni di cui all'art. 45, c.2, lett f) e g),

nonché alla impresa cooptata.

Si precisa che nel caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, c.2, *lett. d), e), f), g)* la sottoscrizione del Patto di Integrità può avvenire anche in maniera congiunta.

7. (Solo in caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie già costituiti)

ORIGINALE O COPIA AUTENTICA DEL MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA conferito alla mandataria/capogruppo ovvero dell'ATTO COSTITUTIVO del Consorzio o Geie. La documentazione in questione deve essere inserita nella documentazione amministrativa da presentarsi da parte della mandataria/capogruppo.

8. (Solo in caso di contratto di rete)

In caso di partecipazione delle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, *lett. f)* del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. dovranno essere prodotti, tutti i documenti e le dichiarazioni indicate nel precedente *paragrafo 5.3)* del presente Disciplinare di Gara.

9. (Solo in caso di avvalimento)

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento, di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere prodotti, a pena di esclusione, tutti i documenti e le dichiarazioni indicate nel precedente *paragrafo 8)* del presente Disciplinare di Gara.

10. (Solo in caso di partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale)

In caso di partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e di imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale dovrà essere prodotta la documentazione indicata nel precedente *paragrafo 5.4)* del presente Disciplinare di Gara.

11. (Solo in caso di imprese con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea)

In caso di partecipazione di imprese con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea dovrà essere prodotta la documentazione indicata nel precedente *paragrafo 5.5)* del presente Disciplinare di Gara.

NB)

Si raccomanda di non inserire documenti di natura amministrativa all'interno del plico relativo all'offerta economica, in quanto la mancanza di un documento di natura amministrativa comporterà l'esclusione del concorrente e non saranno considerate eventuali dichiarazioni prodotte dal Concorrente stesso attestanti la presenza della documentazione mancante all'interno della busta contenente l'offerta economica.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto o concessione.

Le dichiarazioni saranno successivamente verificate dall'Amministrazione in capo al soggetto aggiudicatario. Qualora, per effetto della verifica, si rilevi l'insussistenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara o la sussistenza di cause di esclusione o l'esistenza di misure "antimafia", l'Amministrazione segnalerà il fatto (oltre che all'A.N.AC.) all'autorità giudiziaria competente ed escuterà la garanzia provvisoria. In tale eventualità l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di procedere alla verifica delle medesime dichiarazioni anche per soggetti non aggiudicatari.

OFFERTA ECONOMICA

IL PLICO DELL'OFFERTA ECONOMICA dovrà contenere: dichiarazione da rendersi in bollo da Euro 16,00 (*) secondo il modello allegato quale parte integrante del presente Disciplinare (vedi **Allegato 7)**, riportante l'oggetto della gara ed i dati identificativi dell'operatore economico (ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., sede della Ditta, ecc.), indicante – in cifre ed in lettere – il ribasso percentuale unico sull'importo a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza che il concorrente stesso offre per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nell'offerta economica il concorrente, oltre al ribasso percentuale offerto, deve indicare, compilando gli appositi spazi dedicati del Modulo *Allegato 7*:

- i propri **COSTI DELLA MANODOPERA** riferiti all'affidamento in oggetto;
- i propri **COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, afferenti all'esercizio dell'attività che verrà svolta con riferimento all'affidamento in oggetto (*nello specifico dovranno essere indicati esclusivamente i costi della sicurezza interni dell'azienda e non gli oneri della sicurezza come determinati dal PSC e posti a base di gara.*)

NB) La mancata indicazione dei “Costi della Manodopera” e/o dei “Costi Aziendali della Sicurezza” è causa di esclusione e non è sanabile tramite attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

Il Modello ***Allegato 7)*** “**Offerta Economica**” deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa mandataria “*in nome e per conto proprio e delle mandanti*”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta congiuntamente, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o Geie di cui alle lett. d), e), g) del comma 2 dell'art.45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'offerta economica deve essere sottoscritta anche dalle eventuali **imprese cooptate**.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c.2, lett. f) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si rimanda a quanto indicato al precedente *paragrafo 5.3)* del presente Disciplinare di Gara.

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa concorrente.

In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata valida quella espressa in lettere.

Parimenti, sia per i costi della manodopera che per gli oneri aziendali, in caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere, verranno tenuti in considerazione i valori espressi in lettere.

Oltre all'offerta nel plico non devono essere inseriti altri documenti.

18 - DATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara si svolgerà in seduta pubblica, **il giorno 14 NOVEMBRE 2018, alle ore 9:00** presso la sede della Provincia di Mantova – Ufficio Gare, in Mantova, Via Principe Amedeo n. 32.

La gara sarà espletata da un Seggio di gara presieduto dal Dirigente competente, o suo sostituto in caso di assenza, con la presenza di due funzionari dell'Ente in qualità di testimoni e di un

segretario verbalizzante.

Il Presidente dichiarerà aperti i lavori del Seggio di gara da lui presieduto, dopo averne accertato la regolare composizione. A tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i membri del Seggio di gara (Dirigente, testimoni, segretario/a verbalizzante) e le imprese concorrenti, compilando e facendo compilare gli appositi moduli di autocertificazione che verranno allegati al verbale delle operazioni.

Le operazioni di gara in seduta pubblica sono aperte a tutti: sono ammessi con potere di intervento i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero, soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Il Presidente di gara provvederà preliminarmente a verificare le identità dei presenti riportandole sul Verbale di gara nonché a far compilare loro il "Prospetto delle presenze" che verrà sottoscritto dallo stesso Presidente.

Il Presidente di gara procederà quindi:

- a) a sorteggiare tra i seguenti valori: 0,6 – 0,7 – 0,8 – 0,9 il coefficiente da applicare alla media indicata nell'art. 97, c.2, lett. e) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- b) a sorteggiare, ai sensi di quanto previsto dall'art.97 c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. uno dei metodi ivi previsti per determinare la soglia di anomalia;
- c) a verificare la data e l'ora di arrivo dei plichi presentati dalle Imprese offerenti nonché la regolarità formale degli stessi. Le offerte pervenute oltre l'ora o il giorno fissati dal Bando e dal presente Disciplinare di gara saranno dichiarate inammissibili dal Presidente di gara che ne darà conto nel Verbale di gara.
- d) all'apertura dei plichi ammessi alla gara ed alla verifica al loro interno della presenza e dell'integrità della busta chiusa contenente l'offerta economica;
- e) alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, alla luce delle prescrizioni previste dal presente Disciplinare di gara;
- f) all'ammissione, sulla base della documentazione amministrativa prodotta, dei concorrenti alla successiva fase di gara, oppure, ove ricorrano le cause previste, alla dovuta esclusione.

EVENTUALE PROCEDURA ex art. 83, comma 9 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (SOCCORSO ISTRUTTORIO)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del "*Documento di gara unico europeo*" (DGUE), di cui all'art. 85 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nonché degli altri documenti di gara previsti dal presente Disciplinare, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed all'offerta economica, il Presidente del Seggio provvederà, in relazione alla natura e complessità degli elementi e dichiarazioni da regolarizzare, ad assegnare ai concorrenti chiamati alla regolarizzazione un termine perentorio non superiore a giorni 10 (*dieci*) per sanare le irregolarità commesse.

Nel corso della stessa seduta il Presidente di Seggio fisserà anche la data della nuova seduta di gara in cui verrà dato conto dell'esito della procedura di regolarizzazione ed in cui verranno definitivamente ammessi od esclusi i concorrenti tenuti alla regolarizzazione. Disporrà quindi che sia la documentazione amministrativa che le offerte economiche vengano custodite in luogo sicuro, accessibile solo al Seggio di Gara, fino alla successiva seduta pubblica di gara.

I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno, ove possibile, previamente contattati telefonicamente, durante la stessa seduta di gara, dal Presidente che anticiperà in questo modo l'irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o regolarizzare, ed i soggetti che vi devono provvedere.

A tale comunicazione verbale seguirà formale comunicazione scritta via Pec, o in subordine via fax.

È facoltà del Presidente di gara non procedere alla sospensione della stessa qualora i concorrenti contattati telefonicamente provvedano immediatamente all'inoltro formale della documentazione mancante.

Nella seduta pubblica successiva alla sospensione della gara, il Presidente darà conto dell'esito della procedura di regolarizzazione e provvederà ad ammettere od escludere i concorrenti oggetto della procedura.

In particolare, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti entro il termine perentorio assegnato, il Presidente di Seggio procederà all'esclusione dalla gara del concorrente ammesso

al soccorso istruttorio e, qualora la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato, anche all'incameramento della garanzia provvisoria.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie di lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta.

Nella stessa seduta pubblica di gara, o in quella immediatamente successiva alla procedura di soccorso istruttorio, il Presidente del Seggio di gara, procederà quindi:

- all'apertura dei plichi contenenti l'offerta economica
- a verificare la corretta presentazione e redazione dell'*Allegato 6*) contenente l'offerta economica nonché l'indicazione dei costi aziendali della sicurezza e del costo della manodopera;
- alla lettura del ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente.

Le offerte verranno lette ad alta voce dal Presidente e dovranno essere siglate dallo stesso e dai due testimoni che lo affiancano che provvederanno anche a controllare se le offerte pronunciate dal Presidente di gara corrispondono a quelle effettivamente scritte, in cifre e in lettere, dalle imprese partecipanti.

Una volta terminata la lettura di tutte le offerte e prima del calcolo in automatico delle medie, le offerte verranno rilette ad alta voce da parte del segretario verbalizzante al fine di attuare un ulteriore controllo.

Infine verrà lanciato il programma per il calcolo delle medie, secondo il metodo estratto in precedenza, con esclusione automatica delle offerte anomale, che indicherà in tempo reale la graduatoria in base alla quale il Presidente di gara formulerà la proposta di aggiudicazione di cui all'art.33, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Nel caso in cui, a seguito delle procedure sopra evidenziate, risultassero due o più migliori offerte uguali, il Presidente del Seggio di gara procederà all'estrazione a sorte della migliore offerta. Qualora alla seduta pubblica non presenziasse alcun rappresentante delle ditte concorrenti, l'estrazione verrà effettuata, oltre che alla presenza dei due testimoni componenti il Seggio di gara, anche alla presenza del Segretario generale dell'Ente, o del Vicesegretario in caso di sua assenza, che attesteranno la regolarità della procedura seguita.

Non si procederà al calcolo delle medie con esclusione automatica delle offerte anomale nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci. In tal caso, qualora il numero delle offerte pervenute sia pari o superiore a cinque, si procederà, comunque, al calcolo della soglia di anomalia con il metodo estratto in apertura di seduta per individuare se la migliore offerta, corrispondente al ribasso percentuale più elevato offerto, sia anormalmente bassa.

In ogni caso anche qualora il numero delle offerte pervenute sia inferiore a cinque, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Fase eventuale di verifica delle offerte anormalmente basse

Nel caso in cui talune offerte risultino anormalmente basse in base a quanto sopra descritto, il Seggio di gara sospenderà la seduta pubblica di gara e comunicherà i nominativi dei relativi concorrenti al Responsabile del procedimento (RUP), inviando ad esso tutta la relativa documentazione.

Il RUP richiederà agli offerenti le spiegazioni sul prezzo offerto, procedendo ai sensi dell'art. dell'art.97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

In particolare il RUP provvederà a richiedere per iscritto, via Pec o in subordine via fax, la presentazione di tali spiegazioni, assegnando **un termine perentorio di 15 gg dalla data di ricevimento della richiesta**.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di operatori economici (RTI) la presentazione per iscritto delle suddette spiegazioni verrà formalmente richiesta alla sola mandataria su cui graverà l'onere di fornire tutta la documentazione necessaria a comprovare la sostenibilità dell'offerta presentata dal RTI.

Qualora tali spiegazioni non vengano ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, il RUP potrà richiedere per iscritto, sempre via PEC o in subordine via Fax, ulteriori precisazioni ritenute pertinenti in ordine agli elementi costitutivi dell'offerta, assegnando alle Imprese un termine perentorio per rispondere.

Di tutte le operazioni compiute dal RUP verranno redatti, a cura del RUP stesso, appositi verbali per ogni concorrente sottoposto a verifica.

Concluse le operazioni di verifica, il Presidente del Seggio di gara provvederà a fissare una nuova seduta pubblica di gara, la cui convocazione verrà comunicata, con congruo preavviso, a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara, nonché tramite pubblicazione sul sito della stazione appaltante: www.provincia.mantova.it

Alla riapertura della seduta pubblica il Presidente del Seggio di gara provvederà a dare lettura delle risultanze delle operazioni di verifica condotte, eventualmente escludendo l'offerta o le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino nel loro complesso anormalmente basse e procedendo alla proposta di aggiudicazione di cui al combinato disposto degli artt. 32 c.5 e 33 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

19 - VERIFICA DEI REQUISITI E DEL COSTO DELLA MANODOPERA - AGGIUDICAZIONE - SVINCOLO DELL'OFFERTA - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

- Verifica dei requisiti e del costo della manodopera.
 - La Stazione appaltante, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal Presidente del Seggio di gara, procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara da parte del concorrente nei cui confronti è stata proposta l'aggiudicazione.
 - Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. procederà inoltre, relativamente ai costi della manodopera indicati dal concorrente nella propria offerta economica, a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, c. 5, lett. d) del suddetto Decreto.
 - La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla suddetta verifica qualora il costo della manodopera indicato dal concorrente in sede di partecipazione alla gara sia pari o superiore al costo della manodopera stimato, ai sensi dell'art. 23, c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nel Computo Metrico Estimativo del progetto dell'intervento in oggetto.
 - Si precisa che nelle ipotesi di cui all'art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la verifica del costo della manodopera verrà condotta nell'ambito della procedura di verifica dell'anomalia della offerta.

INDICAZIONI IN MERITO ALLA DIMOSTRAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA

- Nell'ipotesi in cui il costo della manodopera indicato dal concorrente, in sede di partecipazione alla gara, sia inferiore al costo della manodopera stimato dal progettista, il concorrente medesimo è invitato a presentare, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta stessa, il dettaglio analitico delle voci considerate ai fini della determinazione del costo della manodopera indicato nell'offerta economica.
- A tale riguardo il concorrente dovrà fornire tutte le spiegazioni ritenute utili ai fini della verifica delle componenti considerate per la determinazione del costo in parola e, in particolare, dovrà evidenziarsi se nella determinazione dello stesso si sia tenuto conto del solo costo del personale o, diversamente, sia stata considerata, come previsto dai prezziari, una quota corrispondente alle

spese generali e una quota corrispondente all'utile, indicando, in tale ipotesi, l'incidenza percentuale delle stesse.

- Inoltre, per giustificare, specificatamente il costo del personale, il concorrente dovrà indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari del personale che si intende impiegare nell'appalto ed i relativi tempi di utilizzo, nonché, per l'eventuale personale impiegato con contratti diversi, la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.
- Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali inferiori ai minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
- A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare il rispetto del disposto normativo, il concorrente potrà produrre idonea documentazione di supporto (*contratti, polizze, documenti contabili, ecc.*)

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la proposta di aggiudicazione formulata dal Presidente del Seggio di gara è soggetta ad approvazione da effettuarsi con determina dirigenziale entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte del dirigente competente. Il suddetto termine può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario.
- Gli operatori economici offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte qualora non si pervenga all'aggiudicazione per fatto addebitabile alla Stazione appaltante. La stazione appaltante potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ai sensi dell'art. 32, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
- Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., avrà luogo entro i successivi **60 (sessanta) giorni**, fatta salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Fino alla scadenza dei suddetti termini l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile.
- Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso in cui sia intervenuta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie.
- Il termine di giorni 60 previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 o l'eventuale termine differito per la stipulazione del contratto decorrerà in ogni caso solo a far data dal momento in cui tutta la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dall'operatore economico aggiudicatario, fatta eccezione per quella che per legge deve essere acquisita dalla Stazione Appaltante.
- In applicazione di quanto previsto dall'art. 32 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di **35 (trentacinque) giorni** dall'invio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76, c.5, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, c.12, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Nella suddetta ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.
- La presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all'aggiudicazione della gara,

né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che l'Amministrazione Provinciale di Mantova si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.

- L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso.
- Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida, qualora ritenuta conveniente per l'Amministrazione e salvo eventuale verifica di congruità.
- Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione "antimafia", l'Amministrazione dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto all'A.N.AC. nonché all'autorità giudiziaria competente ed escuterà la garanzia provvisoria. In tale eventualità l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile aggiudicare la gara al soggetto che segue nella graduatoria, l'Amministrazione si riserva la facoltà d'interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.14 del D.Lgs. n.50/2016 nonché dall'art 16, c.3 del *"Regolamento per la disciplina dei contratti"* della Provincia di Mantova, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della Stazione Appaltante.
- Sono parte integrante del contratto e devono essere ad esso materialmente allegati: l'offerta economica presentata dell'aggiudicatario, il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi Unitari, il Computo Metrico Estimativo.
- Sono altresì parte integrante del contratto e verranno richiamati nello stesso, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:
 - a) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
 - b) i piani di sicurezza;
 - c) il cronoprogramma;
 - d) le polizze di garanzia;tali documenti dovranno essere controfirmati dall'aggiudicatario e verranno conservati dalla Stazione Appaltante.
- Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, i Diritti di Segreteria, l'Imposta di Registro, di Bollo, nessuna esclusa, saranno a carico del concorrente aggiudicatario.
- Resta a carico dell'Amministrazione appaltante la spesa relativa all'I.V.A..
- La Provincia si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

20 - PIANI DI SICUREZZA

Entro trenta giorni dalla aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei lavori, la ditta aggiudicataria dovrà produrre alla stazione appaltante:

- un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio rispetto al piano esistente, con i contenuti minimi previsti nell'Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

In linea generale le lavorazioni saranno condotte singolarmente ed autonomamente dalla ditta affidataria dei lavori. Pertanto l'Amministrazione committente ha predisposto il Documento unico di valutazione del rischio di interferenza per tenere conto della necessità di operare presso luoghi di lavoro in cui si svolgono altre attività.

Qualora in casi specifici e puntuali dovesse verificarsi la necessità di operare contestualmente con altre ditte nel medesimo cantiere, la Provincia provvederà alla redazione del Piano di sicurezza e coordinamento per la situazione particolare ed alla nomina del Coordinatore per la sicurezza.

21 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento), si comunica quanto segue:

- il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente gara d'appalto e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali;
- i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare di Gara e potranno essere comunicati:
 - al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente,
 - a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
 - ai soggetti esterni facenti parte del Seggio di gara e delle Commissioni giudicatrice;
 - ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dalla L. 241/1990 e s.m.i..

Ai concorrenti, in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti previsti dal citato Regolamento UE nonché dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

La Provincia di Mantova consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatto salvo il differimento di cui all'art. 53 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede *"ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto"*.

Titolare del trattamento è la Provincia di Mantova, in qualità di Stazione Appaltante, con sede in Mantova, Via Principe Amedeo n. 30-32.

Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. è il Responsabile del Procedimento Ing. Andrea Lui.

22 - DISPOSIZIONI FINALI

- Poiché la categoria prevalente OS7 non rientra tra quelle a qualificazione obbligatoria, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i., è ammessa anche la partecipazione di imprese qualificate nella sola categoria di opere generali OG1 classifica I[^].
- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.
- Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato o che risulti pervenuto con modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare di Gara o sul quale non sia apposto il nome del concorrente o la scritta relativa alla specificazione dei lavori oggetto della gara.
- Parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta sigillata con ceralacca o con nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura.
- Poiché la categoria prevalente OS6 non rientra tra quelle a qualificazione obbligatoria, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i., è ammessa anche la partecipazione di imprese qualificate nella sola categoria di opere generali OG1 classifica I[^].
- Saranno nulle le offerte condizionate, quelle espresse in termini generici e quelle per persona da nominare.
- Si riterranno come non pervenute le offerte recapitate oltre il termine indicato nel presente Disciplinare di gara, anche se sostitutive od aggiuntive ad offerte precedenti.
- È espressamente stabilito che l'impegno dell'operatore economico aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre l'Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta stipulazione del relativo contratto.
- La documentazione e le offerte possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia autenticata.
- Ai sensi di quanto disposto dall'art.3, comma 3 del DPR 62/2013 *"Regolamento recante il codice di*

comportamento dei dipendenti pubblici” gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice sono estesi, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa appaltatrice.

- A norma dell'art. 209, c.1 del D.Lgs. n.50/2016, non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.
- Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 “*Codice del processo amministrativo*”, gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Sezione di Brescia – Via Carlo Zima n. 3 - 25121 Brescia, entro il termine di 30 gg. decorrenti:
 - per quanto attiene il bando di indizione gara, dalla relativa pubblicazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016;
 - per quanto attiene il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dalla relativa ricezione;
 - in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Responsabile del procedimento è l'Ing. Andrea Lui (Tel. 0376/204282-773 - Fax 0376/204379 e-mail: andrea.lui@provincia.mantova.it).

Io sottoscritta Dott.ssa Barbara Faroni, Dirigente dell'Area Funzioni Regionali Delegate Istruzione, Edilizia Scolastica attesto che il contenuto del Disciplinare sopra riportato pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Mantova è conforme al testo originale conservato nel fascicolo istruttorio presso il Settore di competenza.

LA DIRIGENTE DELL'AREA
(Dott.ssa Barbara Faroni)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.